

Ordine di acquisto

N° 4500012148 del 02.07.2015

RIF.TO NS CAPITOLATO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 0454/96 REV.4
APPROVVIGIONAMENTI PRODOTTI E SERVIZI REV. 0 DEL 20.02.2014
RIF.TO NS CONTRATTO E CAPITOLATO MATERIE PRIME REV.2 DEL 11.06.2013

Codice fornitore	931	Tel	0775 - 830116
Modalità di spedizione		Email	
Incoterms	Franco Destinatario A VS MEZZO	Divisa	EUR5
Imballo		Vs.Offerta	
Condizioni di	Riba 60 gg DF FM	Vs.Rif.Sig.	
Rif. Int.	CARMANNO	Tel. Int.	

Materiale/descrizione	Quantità	UM	Prezzo netto	Importo
C.A.GENTILE ANTONELLA NS RIF RDA NR 2/020715 VS RIF OFF NR 0321				
Pos. 10 Cod. UME:				
COTROLLO MOTORI CON SPM	1,00	NR	800,00000 /NR	800,00000
INTERVENTO COORDINATO DAL NS SIG RUOCCHIO COMPENSIVO DI VIAGGIO E TRASFERITA				
Data consegna:03.07.2015				
Importo totale (IVA esclusa)				800,00

Indirizzo di consegna della merce e/o della prestazione:

Stabilimento di San Nicola la Strada
Viale Carlo III - Trav. Galvani
I-81020 SAN NICOLA LA STRADA CE

(FIRMA DEL RESPONSABILE)

(PER ACCETTAZIONE)
FIRMA E TIMBRO

Sede Legale: Viale Carlo III - 1a Traversa via Galvani - S.Nicola la Strada - (Caserta) - Tel 0823227111 Fax 0823421525

Capitale sociale: € 42.242.660,00 Int.Vers. - C.C.I.A.A. Caserta n.12829Iscr. Tribunale S. Maria C.V. n.10435/90 Cod. Fisc. P.I. 01872610611

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il documento in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. I vostri dati sono trattati elettronicamente/ cartaceamente al solo scopo di adempimento di contratto/accordo. Titolare del trattamento è il Gruppo Proma. E-mail: privacy.proma@gruppoproma.it. Grazie.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI

Le condizioni generali di cui al presente documento si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione ed acquisto ad eccezione che alla presente nota di ordinazione sia fatta deroga espressa con condizioni generali speciali negoziate di volta in volta da PROMA S.P.A. e dal fornitore. Tutte le clausole indicate nel presente documento si intendono accettate al momento della sottoscrizione dell'ordine, dovendosi le medesime considerare come condizioni essenziali all'ordinazione. L'accettazione da parte del fornitore dei termini e delle condizioni generali del presente ordine s'intenderà tacitamente data ove, nel termine di 5 giorni dal ricevimento del presente ordine, non sia fatto pervenire dal fornitore stesso a PROMA S.P.A. avviso contrario. In ogni caso, salvo patti espliciti e specificità in contratto, coll'accettazione dell'ordine del fornitore debbono intendersi nulle o di nessun effetto tutte quelle altre diverse condizioni comunque citate dal fornitore nella conferma della fornitura, fatture o altra carta commerciale.

2. Nessuna ordinazione è valida se non data o per iscritto. Ogni modifica degli ordini dovrà essere espressamente autorizzata da PROMA S.P.A. per iscritto.

3. Il fornitore non potrà effettuare alcuna consegna in modo difforme agli ordini trasmessi da PROMA S.P.A. e dal medesimo fornitore accettati.

4. Il fornitore dovrà eseguire le consegne con le modalità indicate da PROMA S.P.A. e rigorosamente entro i termini stabiliti; eventuali deroghe dovranno essere concordate per iscritto.

5. Le date di consegna indicate in relazione all'ordinazione si intendono tassative ed essenziali, fatta salva la possibilità di estendere tali termini per un massimo di 10 giorni, in caso di forza maggiore e/o giustificato motivo comunicato per iscritto dal fornitore a PROMA S.P.A.. PROMA S.P.A. e, pertanto, esonerata dall'obbligo della messa in mora del fornitore.

6. Le modalità di spedizione e di imballaggio dovranno essere tassativamente conformi alle istruzioni fornite da PROMA S.P.A..

7. In caso di inosservanza dei termini di consegna anche per una sola parte della ordinazione PROMA S.P.A. si riserva il diritto a sua scelta:

(a) di mantenere fermo l'ordine, applicando al fornitore una penalità in ragione del 2 per cento del corrispettivo relativo al materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

(b) di ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che PROMA S.P.A. ne dia notizia al fornitore, con esonero di PROMA S.P.A. di effettuare l'offerta di cui al primo comma dell'art. 1517 c.c., salvo sempre in ogni caso il diritto al risarcimento completo dei danni subiti;

(c) di provvedersi altrove ed in qualunque tempo dei materiali di fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi delle formalità previsti dall'art. 1516 c.c.) a rischio e pericolo del fornitore salvo sempre in ogni caso il diritto al risarcimento completo dei danni subiti.

8. Il termine di consegna s'intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui la consegna dovesse risultare impedita da cause di forza maggiore. Tuttavia, tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i periodi di interruzione siano stati comunicati dal fornitore a PROMA S.P.A. per iscritto all'atto della loro insorgenza e dalla medesima PROMA S.P.A. riconosciuti per iscritto. Si intende per causa di forza maggiore ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla parte che la invoca e da essa non evitabile né prevedibile, tale da rendere impossibile a tale parte l'adempimento, e che tale parte non abbia potuto impedire usando la dovuta diligenza. A titolo di esempio, i seguenti eventi costituiscono causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, epidemie, crisi energetiche, atti di Governi e Autorità, guerre, operazioni militari, rivolte, embarghi, insurrezioni, scioperi non aziendali, incendi gravi. A scanso di ogni equivoco, i rapporti tra il fornitore e i sub-fornitori, e in particolare eventuali inadempimenti di questi ultimi, non costituiscono evento di forza maggiore.

9. La merce si intende sempre consegnata presso i magazzini di PROMA S.P.A. (quantità e peso riconosciuto all'arrivo nei nostri stabilimenti), anche se il trasporto fosse a carico di PROMA S.P.A. stessa. I rischi della merce passano a carico di PROMA S.P.A. unicamente all'atto della ricezione da parte di PROMA S.P.A. e dei suoi incaricati della merce nei suoi magazzini.

10. Tutto il materiale di PROMA S.P.A. viene accettato dal nostro Ufficio Ricevimento "in sospeso" sotto riserva di ulteriore controllo qualitativo e quantitativo.

La merce s'intende accettata solo dopo l'effettuazione dei controlli da parte del Collaudo di PROMA S.P.A.. Per la notificazione della non conformità della merce non valgono nei riguardi di PROMA S.P.A. i termini previsti all'art. 1495 c.c..

11. Il fornitore prende atto che l'eventuale accettazione da parte di PROMA S.P.A. di consegne di merce oltre i termini convenuti, non precluderà l'insorgere di contestazioni da parte della stessa per i ritardi nella consegna.

12. Il fornitore è obbligato al rispetto delle eventuali istruzioni ricevute da PROMA S.P.A. relativamente alla scelta dei fornitori medesimi relativamente alle materie prime ed ai materiali utilizzati per la produzione e confezionamento dei prodotti forniti.

13. Il materiale non corrispondente alle nostre prescrizioni sarà restituito con spese a carico del fornitore. Nelle eventualità che il fornitore sia nella impossibilità di effettuare tempestivamente il reintegro del materiale anomalo e si renda necessario intervenire direttamente per rendere il materiale conforme alle prescrizioni di PROMA S.P.A., le spese incontrate saranno addebitate allo stesso. In tal caso il fornitore dovrà corrispondere a PROMA S.P.A. un importo pari al prezzo pagato dalla stessa per i prodotti restituiti maggiorato del 10% (dieci per cento) quale risarcimento per il mancato utile.

14. Nel caso di prodotti contestati e/o restituiti dai clienti, perché difformi dalle prescrizioni di PROMA S.P.A., o affetti da vizi, il fornitore dovrà corrispondere a PROMA S.P.A. un importo pari al prezzo pagato da PROMA S.P.A. per i prodotti restituiti maggiorato del 10% (dieci per cento) quale risarcimento per il mancato utile. E' fatta salva la facoltà di PROMA S.P.A. di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito a causa del comportamento del fornitore.

15. PROMA S.P.A. non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

16. I prezzi contrattuali si intendono accettati dal fornitore e sono quindi assolutamente invariabili. Aumenti di costo delle materie prime, noli, cambi, trasporti, mano d'opera, tasse, dazi e variazioni in genere non potranno essere fatti valere al fine di una revisione del corrispettivo. Qualora però nel testo dell'ordine sia fatta esplicita deroga a questa clausola ogni variazione di prezzo dovrà preventivamente venire concordata ed accettata per iscritto dalle parti, prima di essere esposta in fattura o documenti analoghi.

17. L'accertamento di inadempienza da parte del fornitore dà diritto a PROMA S.P.A. di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte dell'Autorità Giudiziaria.

18. Il Fornitore rimarrà in ogni caso responsabile per qualsiasi eventuale danno causato a dipendenti, collaboratori o a terzi dalla propria attività produttiva.

19. Il fornitore ha l'obbligo di far pervenire l'estratto conto delle fatture in scadenza con anticipo di almeno 20 giorni sulla scadenza stessa. In mancanza di tale estratto conto, PROMA S.P.A. non provvederà alla emissione del mandato di pagamento. E' fatto espresso divieto al fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture. In ogni caso se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dalla arbitraria emissione.

20. I disegni, i calibri, gli stampi, i pezzi di campione che venissero consegnati per l'esecuzione di ordini rimangono di proprietà di PROMA S.P.A. e dovranno essere restituiti a lavoro ultimato in buono stato di conservazione in difetto di che saranno addebitate le spese per sostituzioni o riparazioni.

21. Gli incaricati di PROMA S.P.A. hanno diritto di accesso presso i fornitori della stessa nei loro magazzini per gli accertamenti d'inventario del materiale di proprietà di PROMA S.P.A. inviato in conto lavorazione nei reparti di lavorazione. PROMA S.P.A. si riserva il diritto di accedere, durante il normale orario di lavoro, anche senza preavviso, presso i laboratori del fornitore per verificare la conformità del comportamento del fornitore alle condizioni di questa scrittura.

22. Nell'esecuzione della fornitura, il fornitore si impegna a non utilizzare i disegni e i modelli in modo diverso da quello concordato con PROMA S.P.A. e a non consentire che terzi possano disporne.

23. Ad accettazione ordine avvenuta, PROMA S.P.A. ha facoltà di autorizzare altra società collegata, controllante o controllata, previa comunicazione dell'ordinante al fornitore, alla compensazione di crediti/debiti commerciali esistenti tra il fornitore e tale società collegata, controllante o controllata.

24. Il fornitore riconosce che tutte le informazioni ottenute da PROMA S.P.A. nell'esecuzione della fornitura hanno carattere riservato e si impegna a non divulgarle e ad adottare tutte le misure adeguate per fare in modo che i propri dipendenti e collaboratori non divulgino a qualsiasi persona, impresa o società, sia direttamente che indirettamente, i segreti commerciali, il know-how tecnico o commerciale o altre informazioni riservate - ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, tutti i dati, disegni, progetti, schizzi, specificazioni, campioni, modelli impiegati per la fabbricazione dei prodotti - che potranno acquisire in relazione all'esecuzione della fornitura.

25. A seguito dell'adozione, da parte della nostra Società, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, ai sensi del DLgs 231/2001 si rende necessario delineare l'importanza di questo aspetto nell'ambito dei rapporti contrattuali intrattenuti con Voi. Vi invitiamo pertanto a visionare il nostro Codice Etico reperibile nel sito internet www.gruppoproma.it e Vi chiediamo di impegnarVi (e di fare in modo che i Vostri dipendenti e collaboratori ottemperino conseguentemente a tale impegno) al rispetto dei principi comportamentali delineati nel Codice Etico, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto. Un'eventuale Vostra inosservanza dei principi comportamentali previsti nel nostro Codice Etico sarà valutata anche ai fini della tutela dei nostri diritti ed interessi. Eventuali violazioni del Codice Etico e delle norme ivi richiamate, di cui veniate a conoscenza nell'ambito del rapporto con la nostra società devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza della nostra società reperibile al seguente indirizzo mail: odv.231@gruppoproma.it.

26. Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana e per qualsiasi controversia inerente ad esse sarà competente esclusivamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.